

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 151 pf 20/21 adottato nei confronti delle Sig.re Anna ALDINI, Chiara MARINI e della società A.S.D. PINK SPORT TIME avente ad oggetto la seguente condotta:

ANNA ALDINI, Presidente e Legale Rappresentante della A.S.D. Pink Sport Time all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., in relazione alle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 30/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 24/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 10/08/2020 a distanza di 11 giorni dal precedente del 30/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 30/07/2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 13/07/2020; con riferimento al test del 14/08/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 30/07/2020;

CHIARA MARINI, Responsabile Sanitario e Medico Sociale tesserata per la A.S.D. Pink Sport Time all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., in relazione alle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai test del tampone e sierologico con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio di Serie A femminile", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 30/07/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 24/07/2020; con riferimento al test eseguito in data 10/08/2020 a distanza di 11 giorni dal precedente del 30/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 30/07/2020 a distanza di 17 giorni dal

precedente del 13/07/2020; con riferimento al test del 14/08/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 30/07/2020;

A.S.D. PINK SPORT TIME, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante nonché al proprio tesserato Sig.ra Chiara MARINI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anna ALDINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PINK SPORT TIME e dalla Sig.ra Chiara MARINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 415,00 (quattrocento quindici/00) di ammenda per la Sig.ra Anna ALDINI, di € 415,00 (quattrocento quindici/00) di ammenda per la Sig.ra Chiara MARINI, di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PINK SPORT TIME;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina